



Registro Generale Provvedimenti amministrativi n. 148

U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA

Numero 22 del 29-04-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO 2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23.02.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
- D.P.C.M. 04.03.2020. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell' 8 marzo 2020;



- D.P.C.M. 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;
- D.P.C.M. 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- D.P.C.M. 01.04.2020, contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 02 aprile 2020;
- D.P.C.M. 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11.04.2020;

VISTO il D.P.C.M. 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020;

PRECISATO che il D.P.C.M. di cui sopra stabilisce che le disposizioni in esso contenute producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 1, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 38 del 10 aprile 2020, su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro ed in particolare le disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali dove alla lettera g) è previsto che *"nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso"*;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 19 dell'11.04.2020 "Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza COVID-19 - Disposizioni fino al 3 maggio 2020";



CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza a causa delle difficoltà nella gestione di eventuali assembramenti, era stata prorogata la sospensione del mercato nella sua interezza, ivi compresa, precauzionalmente, seppure consentita, l'attività dei banchi alimentari;

VISTO l'art. 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020 che, pur consentendo la ristorazione con asporto oltre che la consegna a domicilio, mantiene il divieto di consumo sul posto per le attività dei servizi di ristorazione e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze;

RITENUTO che le norme concernenti la sospensione del consumo sul posto debbano essere applicate anche ai posteggi di generi alimentari nel mercato e fuori mercato, alla luce dell'alto rischio di contagio legato al consumo di cibi in prossimità di altre persone;

VISTA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di riattivare a decorrere dal 4 maggio 2020 l'attività di vendita del settore alimentare nei mercati, predisponendo tutte le misure necessarie e previste dai protocolli anti-contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che i mercati del Comune di Borgo San Lorenzo, nei quali è previsto un settore per la vendita di generi alimentari sono:

- mercato settimanale del martedì del capoluogo;
- mercato settimanale rionale del venerdì;
- mercato settimanale dei produttori agricoli del martedì nel capoluogo;

CONSIDERATO che il bene da tutelare è quello della sanità pubblica e che a tal fine, per la ripresa del comparto alimentare dei mercati sopra indicati, valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, si rende necessario adottare le seguenti disposizioni:

- mercato settimanale del martedì: procedere ad uno spostamento temporaneo dei banchi settore alimentare dall'ubicazione originaria di Via Bandini, Via Giovanni della Casa e Piazza Dante alla nuova collocazione individuata sul lato di Piazza Dante tra l'intersezione con Via Bandini fino all'intersezione con Via Fiume, con posizionamento dei banchi più distanziati fra loro e assegnazione d'ufficio dei posteggi scorrendo la graduatoria già approvata per lo spostamento sperimentale del mercato (det. n. 766 del 14.11.2018), come da planimetria allegata (All. 1);
- mercato rionale del venerdì: stessa collocazione prevista dal Piano del Commercio nel parcheggio adiacente Viale della Resistenza, con posizionamento dei banchi più distanziati fra loro, essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti-contagio da COVID-19;
- mercato dei produttori agricoli del martedì: stessa collocazione originaria nell'area di Via Caduti di Montelungo, con posizionamento dei banchi più distanziati fra loro, essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti-contagio da COVID-19;
- in ciascun posteggio gli operatori siano in numero congruo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno mt 1,80 tra loro e indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
- stabilire che prima dell'inizio delle attività di vendita, ogni operatore commerciale predisponga apposita segnaletica fornita dall'amministrazione, finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro in modo che sia rispettata la distanza di almeno mt 1,80;
- che gli accessi ad ogni singolo banco siano limitati a massimo n. 2 utenti per volta;
- stabilire che gli operatori mettano a disposizione presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;



- è ammessa la partecipazione al mercato di una sola persona per nucleo familiare, salvo persone che per condizioni particolari, quali ad esempio i portatori di handicap, debbano essere accompagnate;
- che sia predisposto un servizio di vigilanza da parte del Settore Polizia Locale che potrà avvalersi dell'ausilio di volontari appartenenti ad associazioni del territorio;

EVIDENZIATO che per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire e che quindi la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e ritenuto che le nuove disposizioni del governo richiedano la prosecuzione parziale delle disposizioni impartite finora al fine di limitare quelle situazioni che possono generare condizioni idonee al contagio;

RITENUTO pertanto sussistere le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e contenere la diffusione del COVID -19 e permanere le ragioni che hanno portato all'adozione della propria precedente ordinanza n. 19 dell'11.04.2020;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in corso di conversione in legge, ed in particolare l'art. 3 sulle prerogative dei Sindaci in ordine alle misure urgenti di carattere locale per fronteggiare l'emergenza;

RITENUTO necessario ricorrere all'esercizio del potere dell'ordinanza contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai D.P.C.M. e dai provvedimenti citati;

ORDINA

le seguenti misure per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo,

- **a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:**
 1. La sospensione del pagamento della sosta in tutti gli spazi contrassegnati da strisce blu;
 2. La revoca della regolamentazione a disco orario per tutto il territorio comunale;



3. La soppressione dei divieti di sosta per lavaggio strade in tutto il territorio comunale. È pertanto consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica situazione;
4. E' consentito l'accesso alle aree verdi pubbliche, ai percorsi ecoturistici e ciclopedonali, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, con i divieti previsti dall'art 1 del DPCM 26 aprile 2020.
5. La sospensione dei mercati settimanali del capoluogo delle giornate di martedì e venerdì ad eccezione del settore alimentare, oltre che l'attività di commercio svolta in forma itinerante di qualsiasi settore;
6. Non verranno conteggiate, ai fini della determinazione del numero massimo di assenze ammissibili, le assenze degli operatori di commercio su area pubblica titolari di posteggio nei suddetti mercati nel periodo di sospensione dell'attività di cui alla presente ordinanza;
7. La sospensione delle attività di consumo sul posto svolte nei chioschi e posteggi fuori mercato, settore alimentare;
8. La sospensione delle attività svolte nei posteggi fuori mercato settore non alimentare, indipendentemente dalla tipologia;
9. La ripresa limitatamente all'attività di vendita di solì generi alimentari nei mercati, con le seguenti disposizioni:
 - mercato settimanale del martedì: spostamento temporaneo dei banchi alimentari dall'ubicazione originaria di Via Bandini, Via Giovanni della Casa e Piazza Dante alla nuova collocazione individuata sulla più ampia via di Piazza Dante tra l'intersezione con Via Bandini fino all'intersezione con Via Fiume, con posizionamento dei banchi più distanziati fra loro e assegnazione d'ufficio dei posteggi scorrendo la graduatoria già approvata per lo spostamento sperimentale del mercato (det. n. 766 del 14.11.2018), come da planimetria allegata (All. 1);
 - mercato rionale del venerdì: stessa collocazione prevista nel Piano del commercio nel parcheggio adiacente il Viale della Resistenza, con posizionamento dei banchi più distanziati fra loro, essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti-contagio da COVID-19;
 - mercato dei produttori agricoli del martedì: stessa collocazione nell'area di Via Caduti di Montelungo, con posizionamento dei banchi più distanziati fra loro, essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti-contagio da COVID-19;
 - in ciascun posteggio gli operatori siano in numero congruo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno mt 1,80 tra loro e indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
 - che prima dell'inizio delle attività di vendita, ogni operatore commerciale predisponga apposita segnaletica fornita dall'amministrazione, finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro in modo che sia rispettata la distanza di almeno mt 1.80;
 - che gli accessi ad ogni singolo banco siano limitati a massimo n. 2 utenti per volta;
 - che gli operatori mettano a disposizione presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
 - è ammessa la partecipazione al mercato di una sola persona per nucleo familiare, salvo persone che per condizioni particolari, quali ad esempio i portatori di handicap, debbano essere accompagnate;
 - che sia predisposto un servizio di vigilanza da parte del Settore Polizia Locale che potrà avvalersi dell'ausilio di volontari appartenenti ad associazioni del territorio;

• **a partire dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020:**

La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali e del cimitero della Misericordia nel capoluogo, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi da parte degli operatori di trasporto, sepoltura, tumulazione, ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto esclusivamente dei congiunti fino a un massimo di quindici persone con l'obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

monouso e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri;

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di Firenze, Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Comando Stazione Carabinieri, Comandante della Polizia Municipale, Guardia di Finanza, S.I.S. S.r.l., Servizio Tecnico, Confraternita della Misericordia di Borgo San Lorenzo, Associazioni di categoria del commercio.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita con le sanzioni previste all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Paolo Ornoboni





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informatico n.

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informatico ove
resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Borgo San Lorenzo,

PER LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
dott. Emanuele Cosmi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione
nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli

